

REGIONE DEL VENETO



AZIENDA
Z E R O

**Procedura di gara telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera B), del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento della
dell'aggiornamento e incremento triennale
delle licenze Red Hat in uso presso il Sistema Informativo SSR**

CAPITOLATO SPECIALE

- Allegato A.1 -

(specifiche tecniche e prescrizioni contrattuali)

Sommario

Art. 1 OGGETTO e DURATA DEL CONTRATTO	3
Art. 2 IMPORTO MASSIMO A BASE D'ASTA	3
Art. 3 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	3
Art. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	3
Art. 5 LIVELLI DI SERVIZIO	3
Art. 6 REFERENTI	4
Art. 7 PROPRIETA'	4
Art. 9 OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE	4
Art. 10 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	5
Art. 11 VERIFICA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO SVOLTO	7
Art. 12 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI	8
Art. 13 SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO	8
Art. 14 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
Art. 15 GARANZIA DEFINITIVA	9
Art. 16 PENALI	9
Art. 17 RECESSO	10
Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
Art. 19 STIPULA DEL CONTRATTO	11
Art. 20 DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
Art. 21 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI	12
Art. 22 NORME E CONDIZIONI FINALI	12

PREMESSE

Azienda Zero, con la presente procedura, intende procedere con l'aggiornamento triennale delle licenze d'uso Red Hat già utilizzate dal Sistema Informativo SSR nonché con l'acquisizione di ulteriori licenze al fine di potenziare la capacità elaborativa del sistema informativo.

Il presente Capitolato Speciale disciplina il servizio che si vuole aggiudicare, sia negli aspetti tecnici che nei profili del rapporto contrattuale conseguente.

Art. 1 OGGETTO e DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'aggiornamento triennale delle licenze d'uso Red Hat utilizzate dal Sistema Informativo SSR nonché l'acquisizione di ulteriori licenze al fine di potenziare la capacità elaborativa del sistema informativo.

Il contratto di fornitura che si andrà a stipulare con la Ditta Aggiudicataria (in seguito per brevità sarà chiamata Fornitore), avrà durata pari a 36 mesi, periodo dal 1.01.2019 – 31.12.2021.

Art. 2 IMPORTO MASSIMO A BASE D'ASTA

L'importo massimo per il presente affidamento, posto a base d'asta, per il periodo di 36 mesi, è determinato in complessivi euro 165.000,00 IVA esclusa.

Art. 3 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, l'Azienda non ha proceduto alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non sono rilevabili rischi interferenti. I costi per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

Art. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il contratto ha per oggetto la fornitura dei seguenti prodotti software:

1. Aggiornamento sottoscrizione delle seguenti licenze già in uso:

- n. 5 x RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER, PREMIUM 3y CODICE RH00003F3
- n. 2 x RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR VIRTUAL DATACENTERS, PREMIUM 3y CODICE RH00001F3

2. Nuova sottoscrizione licenze d'uso:

- n. 4 x RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER, PREMIUM 3y CODICE RH00003F3
- n. 14 x RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR VIRTUAL DATACENTERS, PREMIUM 3y CODICE RH00001F3

Art. 5 LIVELLI DI SERVIZIO

Di seguito i livelli di servizio previsti per la commessa in parola:

Tipo errore	Descrizione	Livello di servizio richiesto
-------------	-------------	-------------------------------

“Severity 1” - Errore bloccante	Errore che impedisce il regolare espletamento delle funzioni proprie della piattaforma comportando la paralisi dell’attività amministrativa.	Tempo di presa in carico entro 1 ora lavorativa
“Severity 4” - Errore non bloccante	Errore che rallenta il regolare funzionamento delle funzioni proprie della piattaforma ma che consente però il proseguimento seppur rallentato delle attività amministrative.	Tempo di presa in carico entro 8 ore lavorative

Art. 6 REFERENTI

Per lo svolgimento del servizio Azienda Zero si impegna a:

- Individuare e comunicare, in fase di avvio del contratto, il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto (d’ora in poi DEC), quale referente aziendale del servizio per il coordinamento delle attività quale interfaccia con il Fornitore.

Il fornitore si impegna a:

- individuare e comunicare, in fase di avvio del servizio, il nominativo del referente aziendale del servizio stesso per il coordinamento delle attività, dotato di potere decisionale quale interfaccia con Azienda Zero che dovrà assicurare la propria reperibilità, telefonica ed eventualmente personale, con modalità e tempistiche definite tra le parti;
- attendere alla supervisione e al coordinamento delle attività eseguite dal proprio personale secondo le direttive impartite dal Committente.

Art. 7 PROPRIETA’

Azienda Zero acquisisce il diritto di utilizzare ed aggiornare il software per le sue necessità, che resta di proprietà del Fornitore.

Azienda Zero mantiene la proprietà dei dati elaborati per mezzo delle licenze d’uso.

Art. 8 OBBLIGHI DELLE PARTI

Per lo svolgimento del presente servizio, oggetto del contratto d’appalto che si andrà a stipulare a procedura conclusa, il Fornitore deve far riferimento agli standard di servizio riportati nel presente Capitolato speciale e durante l’esecuzione del contratto alle indicazioni specifiche fornite da Azienda Zero tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto (d’ora in poi DEC).

Art. 9 OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

Obblighi in materia di lavoro

Il Fornitore è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La ditta affidataria è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Obblighi in materia di salute e di sicurezza

Il Fornitore è responsabile, sia nei confronti della stazione appaltante che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

Obblighi di tracciabilità

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà tenere aggiornato il documento di tracciabilità fornito ad Azienda Zero mediante la piattaforma CSAMED. Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determina ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

Obblighi derivanti dal codice di comportamento

I collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore che svolgeranno servizi a favore della stazione appaltante devono adempiere agli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori di Azienda Zero, adottato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 15 del 31.01.2019, pubblicato nel sito di Azienda Zero – sezione Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione - regolamenti. La violazione degli obblighi derivanti da detto codice costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del comma 6 del medesimo.

Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dalla Regione del Veneto con dgrv n.1036 del 4 agosto 2015 e sottoscritto il 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della giunta regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocolli-di-legalita>).

Obblighi di riservatezza e segretezza

Il Fornitore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del contratto nonché a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso della stazione appaltante. L'obbligo di riservatezza assunto dall'appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto.

Art. 10 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche, il Fornitore è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali mediante la sottoscrizione dell'“Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali”.

I dati personali forniti saranno trattati dall'Azienda per le finalità connesse all'espletamento della gara. Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Azienda in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è Azienda Zero con sede in Passaggio Gaudenzio n. 1. Con Decreto del Commissario n. 183 del 21/05/2018 il Titolare del trattamento dei dati – Azienda Zero – ha designato l'avv.to Piergiorgio Cervato dello Studio Legale Cervato Law & Business, con sede in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 78/C, mail: rpd@azero.veneto.it, quale Responsabile Protezione dei Dati (Data Protection Officer). Il Delegato al trattamento, ai sensi del decreto del Commissario di Azienda Zero n. 158 del 26/04/2018 è il Direttore dell'UOC Servizio Economico Finanziario

Il Fornitore, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, L'appaltatore assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

Il Fornitore – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:

- a. trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
- b. raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
- c. garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- d. utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
- e. non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
- f. adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
- g. individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
- h. rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Azienda per garantire la sicurezza dei dati personali;
- i. custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;

j. tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;

k. non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Azienda, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;

l. informare l'Azienda, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "data breach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;

m. assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);

n. informare l'Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Azienda medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;

o. coadiuvare l'Azienda nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;

p. adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra le parti, Azienda e il Fornitore – Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Azienda tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Azienda di cui al presente articolo e consente all'Azienda medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Azienda da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 11 VERIFICA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO SVOLTO

Le prestazioni erogate nel corso dell'esecuzione del contratto, saranno oggetto di verifica effettuata dal DEC, o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica verrà svolta sulla base della rispondenza del servizio effettivamente effettuato alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 12 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo sarà fisso ed invariabile, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, e si intenderà comprensivo di ogni onere e spesa sostenuti dal Fornitore per l'esecuzione a regola d'arte del contratto.

Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Il corrispettivo per la prestazione del servizio, sulla scorta di quanto aggiudicato a procedura espletata, sarà erogato previa verifica e validazione del DEC, secondo accordi definiti tra le parti al momento dell'avvio del servizio, alla luce di dettagliata relazione o reportistica a comprova dell'attività svolta se necessaria. Tale dettaglio fornito dal Fornitore e approvato da Azienda Zero rileva ai fini della conseguente accettazione della fattura da parte della medesima Azienda.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, il Fornitore dovrà presentare regolari fatture elettroniche trimestrali posticipate intestate a "Azienda Zero, Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1, 35131 Padova" ai sensi della normativa vigente, con le seguenti informazioni obbligatorie:

- Codice Univoco Ufficio: UF2ZJD;
- Oggetto del contratto: Licenze Red Hat periodo 01/01/2019 - 31/12/2021;
- CIG: _____.

La modalità di fatturazione sarà anticipata e in una unica soluzione.

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.

L'Azienda Zero, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla ditta cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, la ditta potrà sospendere il servizio; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo P.E.C. da parte dell'Azienda Zero.

Art. 13 SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Tutte le spese, comprese quelle di bollo in caso d'uso, saranno a carico del Fornitore contraente del contratto d'appalto.

Art. 14 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del Contratto che sarà sottoscritto con il Fornitore richiede la forma scritta a pena di nullità.

Il Fornitore non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al Contratto stipulato all'esito della presente Procedura.

E' espressamente vietato cedere il contratto, a qualunque titolo, senza l'autorizzazione di Azienda Zero, ai sensi dell'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge.

E' espressamente vietata la cessione dei crediti.

Art. 15 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7; eventuali certificazioni dovranno essere obbligatoriamente allegate al deposito.

La garanzia dovrà contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 103 del Codice dei Contratti.

La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali (certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione).

Art. 16 PENALI

Nel caso in cui l'Azienda Zero riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero difformità anche parziali nelle modalità di esecuzione degli stessi, contesterà per iscritto tali inadempienze e inviterà la Ditta aggiudicataria a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente contratto, ed in particolar modo nei casi previsti dall'art. 5 – Livelli di servizio – del presente Capitolato speciale, Azienda Zero si riserva la possibilità di applicare le seguenti penali:

Livello di servizio richiesto	Misura della Penalità prevista
Errore Bloccante Tempo di presa in carico entro 1 ora lavorativa	Lo 0,1 % del valore totale del contratto per ogni ora di ritardo rispetto al tempo di risoluzione previsto
Errore non bloccante Tempo di presa in carico entro 8 ore lavorative	Lo 0,05% del valore del contratto per ogni ora di ritardo rispetto al tempo di risoluzione previsto

Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate e comunque dopo l'applicazione delle penali che raggiungano complessivamente il 10% dell'importo contrattuale complessivo, Azienda Zero ha la facoltà di risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso o pronuncia giudiziaria e di far eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese della ditta affidataria, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che l'Azienda Zero ritenga di intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine.

L'affidataria, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuta a garantire le prestazioni oggetto dello stesso alle medesime condizioni economiche, sino alla individuazione del nuovo contraente, salvo diverse indicazioni da parte dell'Azienda Zero.

Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidataria saranno trattenute dai corrispettivi dovuti.

Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato da Azienda Zero e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore, opportunamente motivato e notificato come sopra.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza ad Azienda Zero, per iscritto e anticipata a mezzo e-mail, agli indirizzi che verranno forniti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad Azienda Zero nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte da Azienda Zero ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia pervenuta oltre il termine suddetto, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

E' fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti da Azienda Zero. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti alla stessa Azienda Zero dall'avvio di una nuova procedura d'appalto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 c.c.).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Gli importi delle penali eventualmente applicate verranno recuperati in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero incamerando la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 17 RECESSO

Azienda Zero si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal contratto corrispondendo all'Appaltatore quanto dovuto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La volontà di recesso dal contratto da parte di Azienda Zero, anche per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sarà comunicata a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.

Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Azienda.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Azienda Zero, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore rispetto agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile, con comunicazione a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.

Azienda Zero, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione, a mezzo PEC, all'Appaltatore del servizio, nei seguenti casi:

- ❖ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- ❖ in caso di mancato svolgimento o di gravi errori commessi nello svolgimento di una delle azioni indicate agli artt. 4, 5, 7 e 8 del presente Capitolato Speciale;
- ❖ nel caso di applicazione delle penali che raggiungano complessivamente il 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- ❖ nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- ❖ in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dagli atti di gara;
- ❖ in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- ❖ in caso di sospensione del servizio;
- ❖ in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- ❖ in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- ❖ in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza;
- ❖ in ogni altro caso previsto dagli atti di gara e dalla normativa di legge.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda Zero il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno alla Ditta inadempiente. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Zero rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta alla Ditta inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

Art. 19 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito della verifica della documentazione richiesta all'Aggiudicatario, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (l'una in forma di proposta e l'altra in forma di accettazione), anche tramite posta elettronica certificata, con perfezionamento alla data della ricezione della PEC contenente la lettera di accettazione che l'Aggiudicatario abbia trasmesso ad Azienda Zero a seguito dell'invio della proposta.

Il contratto è sottoposto ad imposta di bollo solo in caso d'uso ai sensi dell'ALLEGATO A Tariffa parte II art. 24 del DPR 642/1972 in quanto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare ad Azienda Zero i seguenti documenti:

- Garanzia definitiva
- Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali sottoscritto per accettazione ai sensi dell'art. 10 del presente Capitolato.

Al fine della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà aver compilato il documento per la tracciabilità dei flussi finanziari nella piattaforma telematica CSAMED con le modalità descritte nel Disciplinare.

Art. 20 DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) verrà nominato nel provvedimento di aggiudicazione della fornitura.

Art. 21 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate a mezzo PEC, con specifica degli indirizzi di posta elettronica che verranno comunicati dall'Azienda Zero.

Art. 22 NORME E CONDIZIONI FINALI

Per ogni altra norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente capitolato, valgono le norme vigenti per la disciplina dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.